

	COMUNE DI GENOVA	REPERTORIO N.
	Accordo quadro fra il Comune di Genova e l'Impresa per la regolamentazione	
	dell'affidamento degli INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMABILI DI MANUTEN-	
	ZIONE STRAORDINARIA DI MURI DI SOSTEGNO DI TIPO PATRIMONIALE, MURI DI	
	SOSTEGNO STRADALI, SCARPATE, IMPALCATI STRADALI, RETI DI DRENAGGIO UR-	
	BANO E GIUNTI DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CIT-	
	TADINO DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (1^, 2^ ANNUALITÀ).-	
	Lotto 1 oppure Lotto 2.	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemila....., il giorno ... (.....) del mese di, in una delle sale del Pa-	
	lazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove	
	INNANZI A ME –, Segretario Generale del Comune di Genova	
	sono comparsi	
	PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA , nella veste di stazione appaltante, con sede in	
	Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal nato a	
 il e domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di dirigente della Direzio-	
	ne - Settore	
	E PER L'ALTRA PARTE - l'Impresa Società, di seguito per brevità	
	denominata Impresa con sede in, in Via n... - C.A.P. - Codice	
	Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio In-	
	dustria Artigianato Agricoltura di Genova n....., rappresentata dal nat.. a	
 il e domiciliat... presso la sede dell'Impresa in qualità di	
	(in alternativa, in caso di aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo	
	d'imprese)	
	1	

	- tale appaltatore....., compare nel presente atto in proprio e in qualità di Capogruppo	
	mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese:, come sopra costi-	
	tuita per una quota di con sede in, via C.A.P.	
 codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di	
	Commercio Industria Artigianato Agricoltura di numero in qualità di	
	mandante per una quota di	
	- tale costituitasi ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo speciale,	
	gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito/autenticato nelle firme dal Dottor	
 Notaio in, in data, Repertorio n., Raccolta n.	
, registrato all'Ufficio di Registro di in data al n.	
	- Serie, che, in copia su supporto informatico conforme all'originale del documen-	
	to su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato, si	
	allega sotto la lettera “___” perché ne formi parte integrante e sostanziale.	
	Detti comparenti della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo	
	PREMETTONO	
	- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 162/2019 del 13/06/2019 sono stati approvati	
	gli elaborati tecnici, redatti dalla Direzione Facility Management relativi al progetto definitivo	
	per lavori di cui in epigrafe” per una spesa complessiva di € 1.000.000,00 per lavori, spese	
	tecniche e IVA;	
	- che nella suddetta deliberazione si individuava un importo per lavori pari a Euro 685.500,00	
	oltre IVA;	
	- che con determinazione dirigenziale della Direzione Facility Management - n.	
 in data, esecutiva, è stato stabilito di procedere all'esecuzione	
	degli anzidetti lavori tramite accordo quadro riapprovando il quadro economico diviso in n 2	
	lotti di importo lavori pari a euro 1.000.000,00 complessivi e comprensivi di somme a disposi-	
	2	

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costi-tuite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto dell'accordo quadro.

Il Comune di Genova con il presente accordo quadro: regola-menta l'affidamento dei lavori di cui in epigrafe, Lotto 1 **OPPURE** Lotto 2, ne definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti applicativi e non conferisce all'affidatario diritto di esclusiva in caso di lavori da affidare nelle aree oggetto del medesimo.

L'Impresa si obbliga, al momento della sottoscrizione del contratto applicativo, a rispet-tare le condizioni presentate in sede di offerta e quelle di cui al presente atto e agli atti a que-sto allegati o da questo richiamati.

Il presente accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le prin-cipali modalità di conclusione ed esecuzione, dei contratti applicativi.

La stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo il Comune di Genova alla conclusione dei contratti applicativi.

Articolo 2. Capienza e durata dell'accordo quadro.

1. L'accordo Quadro avrà validità di due anni dal momento della stipula. La stipula del pre-sente accordo quadro non vincola in alcun modo il Comune di Genova alla conclusione dei contratti applicativi.

Il Comune di Genova potrà stipulare singoli contratti applicativi di volta in volta, entro il termi-ne di scadenza dell'accordo quadro nei limiti del finanziamento approvato a bilancio e, impe-gnato sul relativo capitolo mediante apposito provvedimento. Il Comune di Genova, entro la scadenza del presente accordo quadro, si riserva la possibilità di prorogare la durata del me-

desimo per un massimo di sei mesi, alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione, qualora non ne sia stato esaurito l'importo.

2. La capienza dell'accordo quadro triennale per tutta la sua durata, al netto dell'I.V.A., è pari a euro **685.500,00 (seicentoottantacinquecentovirgolazero)** comprensivo di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, che verranno dettagliatamente quantificati nei contratti applicativi e comprensivi di opere in economia, fino all'importo massimo di Euro 58.000,00 (cinquantottovirgolazero) da contabilizzarsi ai sensi di legge.

Tale importo è stimato e in caso di mancato esaurimento dello stesso alla scadenza dell'accordo quadro, l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo.

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità in ordine alle quantità che saranno effettivamente ordinate. L'impresa aggiudicataria accetta espressamente la rinuncia a esercitare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di una minore richiesta di prestazioni rispetto a quelli previsti.

3. Il ribasso percentuale offerto in sede di gara è pari al% (.....), per cui i prezzi del prezzario Opere Edili ed Impiantistiche della Regione Liguria anno 2019, con l'applicazione di tale ribasso, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali del presente accordo quadro e dei contratti applicativi

Articolo 3 – Modalità di realizzazione e direzione lavori.

1. Le prestazioni dei contratti applicativi, che deriveranno dal presente accordo quadro, saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate fra le parti e contenute nel presente atto e nel Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati approvati con la determinazione dirigenziale della Direzione Facility Management n. del esecutiva ai sensi di legge che unitamente alla determinazione dirigenziale della Direzione Facility Management di aggiudicazione definitiva di cui alle premesse, qui si intendono integralmente

riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che le Parti dichiarano di conoscere avendone sottoscritto, per accettazione con firma digitale, copia su supporto informatico che, sottoscritta digitalmente anche da me Ufficiale Rogante, qui si allega sotto la lettera “A” affinché formi parte integrante e sostanziale del presente atto.

I singoli contratti applicativi verranno stipulati annualmente in base allo stanziamento a disposizione e alle esigenze contingenti, eventualmente aggregando, su decisione del Responsabile del Procedimento, più interventi, in relazione alla tipologia, all'entità, all'ubicazione degli interventi stessi. Le Parti concordano che, in tal caso, la priorità di realizzazione degli interventi sarà stabilita a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento, su proposta del Direttore dei Lavori.

All'interno dell'ammontare di ogni singolo contratto applicativo il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei Lavori emetteranno specifici ordini di servizio per individuare gli interventi da eseguire, l'importo e la durata degli stessi.

Il Comune costituisce, ai sensi dell'articolo 101 del Codice, l'Ufficio di direzione lavori, preposto alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dei lavori secondo le norme del presente accordo quadro e dei contratti applicativi da esso derivanti.

Articolo 4 – pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Le tempistiche di pagamento sono quelle stabilite nello schema di contratto applicativo cui si rimanda. Nel caso di pagamenti d'importo superiore a cinquemila EURO, la Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. L'appaltatore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. il C.U.P. e

il codice IPA che verrà prontamente comunicato dalla stessa Civica Amministrazione.

Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale

modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.U.P.

dell'intervento è B37H18008140004 e il C.I.G. attribuito all'accordo quadro è

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso i seguenti Istituti:

tuti bancari dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma

1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

- "....." - Agenzia di - Codice IBAN IT.....

La persona titolare o delegata a operare sul suddetto conto bancario è, di cui ante,

Codice Fiscale

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari derivanti dal

presente accordo quadro devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non

esclusiva, devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente

contratto il codice identificativo gara e il Codice Unico Progetto e, salvo quanto previsto al

comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumen-

to del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a ga-

rantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti,

consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati

all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedi-

cato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non

referibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa, s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 della Legge n.

136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si

assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella Legge n. 136/2010, così come modificata dalla Legge n. 217 in data 17 dicembre 2010 di conversione del Decreto Legge n. 187/2010.

3. L'articolo 106 comma 13 del Codice dei Contratti regola la cessione di crediti già maturati. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Articolo 5. Penali per ritardo.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'ammontare degli ordini di servizio impartiti in seguito alla stipula dei contratti applicativi ed è regolamentata ai sensi dell'art. 5 dello schema di contratto applicativo.

2. L'applicazione di tali penali non può comunque superare complessivamente il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale dell'importo dei singoli contratti applicativi.

Articolo 6 Penali risarcitorie.

1. Nel caso di mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara si applicheranno le seguenti penali:

B.1) mancata osservanza dei tempi di intervento per richieste aventi carattere d'urgenza euro 100,00 orari (centovirgolazero) per ogni ora di ritardo nell'intervento richiesto con comunicazione del DL;

B.2) mancata osservanza di lavoro continuativo per richieste aventi carattere d'urgenza euro 500,00 (cinquecentovirgolazero) giornalieri su ogni giorno di ritardo rispetto alla fine lavori indicata dal DL nella comunicazione;

B.3) mancata Assunzione di soggetti svantaggiati di cui al Decreto 20 marzo 2013 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Euro 50,00 (cinquantavirgolazero) per ogni giorno di mancato impiego nei cantieri oggetto dell'appalto, per ogni soggetto;

	B.4) mancata osservanza di lavoro in più cantieri contemporanei come da offerta migliorativa	
	euro 100,00 (centovirgolazero) giornalieri a partire dalla data di inizio comunicata dal DL fino	
	all'inizio del cantiere;	
	B.5) mancato utilizzo di autoveicoli adibiti al cantiere per il risparmio energetico ed eco-	
	ambientale Euro 25,00 (venticinquevirgolazero) per ogni giorno di mancato utilizzo per le la-	
	vorazioni a esso correlate e per ogni autoveicolo;	
	B.7) mancata ottemperanza rispetto alle qualifiche offerte in merito alla Composizione di ogni	
	squadra Euro 50,00 (cinquantavirgolazero) per ogni squadra Euro 50,00 (cinquantavirgolaze-	
	ro) per ogni giorno di mancato impiego nei cantieri oggetto dell'appalto.	
	L'applicazione delle suddette penali giornaliere è alternativa all'applicazione della penale di	
	cui all'articolo 5 avendo natura assorbente.	
	<u>Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.</u>	
	È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei	
	casi e nei modi stabiliti dagli articoli 107 del Codice e con le modalità di cui all'art 10 del del	
	Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07.03.2018 n. 49 (d'ora innanzi, de-	
	nominato il Decreto 49/2018).	
	Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause	
	diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice è quantificato sulla base dei	
	criteri previsti dall'art. 10, comma 2, del Decreto 49/2018, lett.a), b), c) d).	
	<u>Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.</u>	
	1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale	
	d'Appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale e quelli	
	di cui all'articolo 20 del presente contratto. In particolare l'Impresa per tutta la durata dei lavo-	
	ri, anche attraverso un suo rappresentante, deve garantire la presenza sul luogo di esecuzione	
	degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il direttore di cantiere nominato. Egli	
	9	

	dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per tutti gli adem-	
	pimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Comune di Genova, con	
	la massima tempestività e i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comuni-	
	cazioni in merito anche nei confronti dell'Impresa presso la sua sede.	
	L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osser-	
	vare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e s'impegna a	
	comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche del nominativo del direttore di	
	cantiere.	
	La Direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile	
	2000 n. 145 è assunta da nato a il, in qualità di Direttore	
	Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle ca-	
	ratteristiche delle opere da eseguire.	
	3. L'Impresa, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la	
	conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il di-	
	rettore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale	
	dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi re-	
	sponsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della	
	malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.	
	4. L'Impresa appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle	
	leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavorato-	
	ri. L'Impresa dovrà fornire l'elenco del personale impiegato e delle attrezzature.	
	<u>Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.</u>	
	1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure	
	rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le mo-	
	dalità previste dal Capitolato Speciale per ciascuna lavorazione.	
	10	

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

4. Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti al ribasso offerto in sede di gara, che opererà solo sulla restante parte.

5. Qualora, per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, risultasse una percentuale di incidenza di tali oneri diversa, esclusivamente per tali interventi saranno applicati gli oneri della sicurezza, così come quantificati nei relativi piani di sicurezza e di coordinamento.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo e adeguamento prezzi.

1. Per i lavori affidati con il presente accordo quadro non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile salvo quanto disposto dall'articolo 106 comma 1 lettera a) del Codice.

Articolo 11. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori avviene con l'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore lavori, confermato dal responsabile del procedimento, entro tre mesi dall'ultimazione lavori derivanti dalla stipula dei contratti applicativi del presente accordo quadro.

2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima, protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 12. Risoluzione dei contratti e recesso.

1. Il Comune di Genova procederà alla risoluzione del presente accordo quadro e dei contratti da esso derivati nei casi individuati dall'art. 108 del Codice.

Costituiscono comunque causa di risoluzione: a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori; b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione del contratto; c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori; d) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto; e) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera; g) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; h) impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera; i) inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010; j) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente; k) mancato rispetto delle clausole del-

la Convenzione S.U.A. sottoscritta tra il Comune di Genova e la Prefettura U.T.G. di Genova, in data 22 ottobre 2018; l) gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore; m) in caso d'inosservanza degli impegni di comunicazione alla Committenza per il successivo inoltro alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; n) qualora in sede di esecuzione si riscontri la presenza di "attività sensibili", inosservanza degli impegni di comunicazione alla Committenza, ai fini delle necessarie verifiche, dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di cui all'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (I. Trasporto di materiali a scarica per conto terzi; II. Trasporto anche transfrontaliero per smaltimenti di rifiuti per conto terzi; III. Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; IV. Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzi e di bitume; V. Noli a freddo di macchinari; VI Fornitura di ferro lavorato; VII. Noli a caldo; VIII. Auto-transporto per conto terzi; IX. Guardiania ai cantieri).

2. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all'escussione della garanzia prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art.103 del Codice, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del Codice, il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e del decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla base del comma 2 del predetto articolo.

Articolo 13. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l'articolo 205 del Codice in tema di accordo bonario.

2. In ottemperanza all'articolo 205 comma 2 del Codice prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del CRE, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve scritte.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente - Foro esclusivo di Genova.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI.

Articolo 14. Adempimenti in materia antimafia e applicazione della Convenzione S.U.A. sottoscritta tra Comune di Genova e Prefettura U.T.G. di Genova in data 22 ottobre 2018.

1. La Convenzione, che qui si richiama integralmente, si applica alle procedure di scelta del contraente per l'assegnazione di Lavori di importo pari o superiore a un milione di euro.

2. L'appaltatore in particolare s'impegna:

- a denunciare i tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa;

- a dare immediata comunicazione al R.U.P. delle violazioni da parte del subappaltatore o del subcontraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con il Committente, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. N.62/2013 "codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

3. L'appaltatore inoltre ha sottoscritto in fase di partecipazione alla gara il documento definito "CLAUSOLE di INTEGRITÀ del COMUNE di GENOVA" che qui viene integralmente richiamato quale parte integrante dell'offerta.

Articolo 15. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. La Stazione appaltante ha redatto il Piano di sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

2. Considerato che l'esatta tipologia ed entità dei lavori potrà essere determinata solo al momento in cui si verifica la necessità dell'intervento, con riferimento alle vigenti normative in materia di sicurezza, allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di sicurezza saranno disposti dal committente in caso di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, mentre l'appaltatore, depositerà presso la stazione appaltante il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto e un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento

3. Nell'ipotesi in cui i singoli interventi non rientrino nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'Impresa dovrà predisporre, comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza (PSS), integrato con gli elementi del piano operativo di sicurezza (POS), come previsto dall'articolo 131 del Codice dei Contratti, nel rispetto delle forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato XIV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori o al coordinatore per la sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Tutti detti piani formeranno parte integrante dei contratti applicativi e, saranno depositati agli atti del Comune e messi a disposizione delle Autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo nei cantieri.

4. L'Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del coordinatore della sicurezza in fase operativa, se nominato, e l'Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

Articolo 16. Subappalto.

1. Il presente accordo quadro e i contratti applicativi da esso derivanti non possono essere ceduti, a pena di nullità. La stazione appaltante, come previsto da espresso divieto di legge, negherà l'autorizzazione di sub-appalti e sub-contratti richiesti nei confronti di operatori economici partecipanti alla gara di affidamento del presente accordo quadro.

2. Previa autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'Impresa, ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare si dà atto che l'Impresa ha dichiarato di voler subappaltare, nei limiti di legge, le attività facenti parte della categoria prevalente
....., nella percentuale del% rispetto al valore complessivo del contratto.

Articolo 17. Garanzia fideiussoria a titolo di buon adempimento delle clausole contenute nel presente accordo quadro.

1. A garanzia della perfetta e integrale esecuzione del presente accordo quadro e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, l'impresa ha presentato garanzia fideiussoria n. del tramite polizza fideiussoria rilasciata dalla Società – Agenzia, per l'importo fisso di Euro (.....) pari al due per cento della capienza complessiva del presente accordo quadro, ridotto nelle misure di legge, con previsione di proroghe annuali. L'escussione di detta garanzia avviene a prima richiesta. * (1)

Detta garanzia, prelieve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la vigenza dell'accordo quadro, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma del presente articolo.

2. La cauzione definitiva sarà svincolata successivamente alla stipula dell'ultimo dei contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro e deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. Per ciascun contratto applicativo di volta in volta stipulato l'affidatario presenterà una cauzione rilasciata ai sensi dell'art. 103 del Codice.

Articolo 18 Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Impresa, assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'importo e le modalità di stipula delle polizze assicurative sono riportate nell'art. 14 dello schema di contratto applicativo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto ancora vigente;

- il Capitolato Speciale d'Appalto;

- prezzoario "Opere Edili ed Impiantistiche" - Regione Liguria – Anno 2019;

- gli articoli, da 1 a 12 compreso, del “Capitolato di Sicurezza” del Comune di Genova, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 877 del 04 giugno 1998;

- il piano di sicurezza e coordinamento;

- le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezzario dell'Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria;

- la Convenzione S.U.A. sottoscritta tra il Comune di Genova e la Prefettura UTG di Genova

in data 22 ottobre 2018 e le clausole d'integrità sottoscritte in sede di gara.

Articolo 20. Elezione di domicilio e informativa sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M. n. 145/2000, l'Impresa elegge domicilio in
Genova presso Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo .. del capitolato
speciale d'appalto indica i seguenti recapiti: posta certificata..... .

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi 9- telefono 010.557111; indirizzo e-mail urpgenova@comune.genova.it; casella di posta elettronica certificata (PEC) comunegenova@postemailcertificata.it), tratterà i dati personali conferiti con il presente contratto, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, per i fini connessi al presente atto e dipendenti formalità, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Articolo 21. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di gara svoltasi nei giorni, sono a carico dell'Impresa che, come sopra costituita, vi si obbliga.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

5. Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in quanto depo-

sitati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di es-

so e le Parti, avendone piena conoscenza, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto che consta in numero

..... pagine e parte della da me redatto su supporto informatico non mo-

dificabile e letto, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, alle Parti

comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono digitalmente.

Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle Parti.

Per il Comune di Genova

Per l'Impresa

Ufficiale Rogante

(sottoscritto digitalmente)

** (1) Tale garanzia dovrà contenere le seguenti clausole contrattuali:*

"Art. 1 - Oggetto della garanzia. Il garante s'impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto di accordo quadro, con espressa esclusione dei maggiori costi, in quanto oggetto della garanzia «definitiva». Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore in caso di: a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo quadro; b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia. L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di stipula dell'accordo quadro; b) detta garanzia, previe eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la vigenza dell'accordo quadro, fatto salvo lo svincolo con apposito provvedimento successivamente alla stipula del contratto applicativo derivante dal presente accordo quadro che ne esaurirà la capienza. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita. La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell'importo dell'accordo quadro come risultante dall'aggiudicazione. A tale importo si applicano le riduzioni di legge previste all'art. 93 del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della

Stazione appaltante, - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del titolo per cui

si richiede l'escussione e l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente. Tale richiesta dovrà pervenire

al Garante, entro i termini di cui all'art. 2, ed essere formulata in conformità all'art. 6. Il Garante non gode

del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia

all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. . Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione

appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non do-

vute dal Contraente o dal Garante.

Art. 5 - Surrogazione – Rivalsa. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appal-

tante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi tito-

lo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente

garanzia. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili

in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presen-

te garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite

PEC agli indirizzi indicati nella garanzia.

Art. 7 - Foro competente. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competen-

te è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ. .

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge

e la lex specialis di gara.”